

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3469

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI, BELOTTI e ORIGLIA**

*Presentata il 1° dicembre 1961*

**Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che disciplina l'industria della panificazione, stabilisce appositi termini graduati nel tempo per l'adeguamento dei panifici alle prescrizioni di carattere tecnico (modifica del sistema di riscaldamento in quello elettrico oppure indiretto e dotazione dell'impastatrice meccanica) contenute nella legge anzidetta.

I termini per la trasformazione in parola sono articolati, rispettivamente, in tre, sei e nove anni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge medesima e sono rapportati alla densità dei rispettivi centri abitati nei quali si trovano i panifici.

Con legge 18 novembre 1959, n. 1005, riguardante la trasformazione degli impianti di panificazione situati in centri con popolazione superiore a 3.000 abitanti, venne prorogato il primo termine, stabilito dal citato articolo 15, al 31 dicembre 1961.

Attualmente detto termine è prossimo alla scadenza, così come il 25 settembre 1962 scade il secondo termine riguardante i panifici che si trovano in centri con popolazione oscillante da 1.001 a 3.000 abitanti.

Una indagine effettuata si è potuto stabilire che su circa 39.000 panifici esistenti nel territorio della Repubblica, ancora

10.435 debbono attuare la trasformazione prevista dalla legge.

I detti panifici, riportati per categoria, sono 3.659 situati in centri con popolazione superiore a 3.000 abitanti, 2.615 in centri con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, e 4.161 in centri con popolazione inferiore a 1.001 abitanti.

I detti impianti risultano così ubicati: 6.460 nell'Italia centro-meridionale ed insulare;

3.965 nell'Italia settentrionale.

La mancata trasformazione deve ricercarsi nelle difficoltà di ordine obiettivo per il maggior numero delle aziende che possono attuare la trasformazione stessa.

Sembra, pertanto, equo tener conto di tali difficoltà, e prorogare, con legge al 31 dicembre 1964 il termine per l'ammodernamento dell'attrezzatura dei panifici, ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Per i panifici situati in centri abitati, con popolazione superiore a 3.000 abitanti sembra necessario prorogare il termine di sei anni, come risulta nell'articolo 15, 1° comma, alla stessa data del 31 dicembre 1964.

È stata, pertanto, predisposta l'unita proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1964.

Il termine di 6 anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, 1° comma, terzo alinea, è prorogato al 31 dicembre 1964.